



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

IL SINDACO

Ordinanza n. 180 del 04/08/2015

Oggetto: Prevenzione delle condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo.

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 TU delle Leggi sanitarie";

VISTO l'art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, L. 1228 /1954, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico- sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;

RILEVATO che la circolare Min. Int. - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 008899, del 07.08.09, sottolinea che "è data quindi facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili...e tale disposizione è coerente con l'obbligo di cui all'art. 2, L. 1228 / 1954,; "è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe Comunale di dimora abituale...";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29. del D.lgs. n. 286 / 98: "...salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali ..";

PRESO ATTO che da tempo, anche recentemente, vi sono state segnalazioni che presso vari immobili ed appartamenti ubicati sul territorio comunale esistono condizioni di sovraffollamento;

RILEVATO che tali situazioni possono determinare proposte di emanazione di ordinanze di sgombero per sovraffollamento le quali qualora rimaste inottemperate, possono comportare la loro esecuzione coattiva, anche al fine di tutelare una condizione dell'abitare complessivamente rispettosa della dignità dell'individuo;

RITENUTO altresì che l'avvio di tali procedure di sgombero può ulteriormente comportare la perdita del requisito della dimora abituale su cui si fonda il concetto di residenza, conseguentemente il requisito dell'iscrizione anagrafica;

CONSIDERATO che, comunque, il concetto di abitante non identifica necessariamente un soggetto residente;

DATO ATTO che la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei famigliari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti;

RITENUTO che, ove vengano meno tali presupposti, si determini una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo che il Sindaco, quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria, è tenuto a garantire;

RILEVATO che esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell'unità immobiliare che, qualora non garantito, comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli

occupanti stessi;

CONSIDERATO che tale pregiudizio è commisurato alla misura in cui parametri previsti dal D. M. 05.07.1975;

REPUTATO quindi opportuno prevedere sanzioni differenziate in rapporto al numero di persone in eccedenza rispetto a tali parametri, pertanto correlate alla misura e gravità del sovraffollamento;

RITENUTO di dover prevenire un ulteriore intensificarsi del fenomeno, in un Comune quale quello di Gallipoli, connotato - particolarmente durante la stagione estiva - da un marcato incremento quantitativo della popolazione;

ORDINA

1. e' vietato consentire la permanenza ad uso abitativo nei locali adibiti ad abitazione di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975.

Per la violazione della disposizione di cui sopra. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro (art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (pagamento in misura ridotta 50 Euro), per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR. Puglia – Sez. di Lecce, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce -, nonché alle Forze di Polizia dello Stato ed alla Polizia Municipale incaricate della verifica dell'osservanza del dispositivo della medesima.

IL SINDACO

f.to Dott. Francesco M. ERRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 05/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, li

IL MESSO COMUNALE